

Codice A1601A

D.D. 17 ottobre 2016, n. 387

**Art. 11 comma 4 l.r. 32/1982. Interdizione al transito dei mezzi motorizzati su strade di competenza del Comune di Frabosa Sottana (CN): parere vincolante regionale.**

Preso atto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 della l.r. 32/1982 "*Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale*", le Amministrazioni provinciali ed i Comuni possono interdire, previo parere vincolante della Regione Piemonte, il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale e sicurezza stradale;

considerato che, il Comune di Frabosa Sottana (CN) con nota prot. n. 2359 del 12 settembre 2016 ha richiesto al Settore scrivente un parere al fine dell'emissione di un'apposita ordinanza sindacale per limitare il transito con mezzi motorizzati ai soli proprietari e conduttori dei fondi serviti dalla seguente strada:

- Strada vicinale di collegamento tra la Fraz. Prato Nevoso con la Loc. Monte Moro.

considerato che il Settore scrivente con nota prot. n. 25224/A16.01 del 12 ottobre 2016, ha dato avvio al procedimento in oggetto nei confronti del Comune di Frabosa Sottana, stabilendo il termine del procedimento a 30 giorni dalla data di avvio;

considerato che in data 6 ottobre 2016 il Comune in oggetto ha presentato una nota di integrazione (prot. n. 3151) relativa alla natura giuridica del tracciato in esame, che risulta essere "strada vicinale di uso pubblico";

tenuto conto che il fondo stradale della suddetta strada è privo di asfalto e che pertanto il sedime in terra battuta risulta facilmente danneggiabile da passaggi di veicoli motorizzati, in particolare in presenza di eventi di precipitazione atmosferica;

preso atto che tale tracciato presenta una larghezza media di circa ml. 3 e risulta dunque percorribile con mezzi fuoristrada e forestali;

tenuto conto che con l'inaugurazione della nuova palestra di roccia, realizzata in collaborazione con l'Esercito italiano, si rende indispensabile limitare il più possibile il traffico veicolare, al fine di tutelare l'ambiente, la quiete dei luoghi;

fermo restando che la competenza rispetto alla materia sicurezza stradale sia posta in capo all'Amministrazione comunale ai sensi del Codice della Strada (D.lgs. 285/1992 e s.m.i. "*Nuovo Codice della Strada*") e che il Settore Biodiversità ed Aree naturali, non può quindi esprimersi su tali aspetti, in quanto non di competenza;

IL DIRIGENTE

Visto il D.lgs. 285/1992 e s.m.i.;

Vista la l.r. 32/1982 art. 11 comma 4;

Vista la l.r. 23/2008 e s.m.i.;

*determina*

- di esprimere parere positivo con esclusivo riferimento agli aspetti di tutela ambientale ai fini dell'emissione da parte delle Amministrazione comunale di Frabosa Sottana (CN) dell'ordinanza per limitare il transito con mezzi motorizzati ai soli proprietari e conduttori dei fondi attraversati dalla sopra citata strada;
- di rammentare che anche in caso di adozione dell'ordinanza di divieto oggetto del presente parere resta vigente il regime di deroga di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 11 della l.r. 32/1982 "*Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale*".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da parte dei soggetti legittimati, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott. Vincenzo Maria Molinari